



Roma 30 giugno 2003

DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE
VIA A. BALLARIN 42
00142 ROMA

ALLE AZIENDE U. S. L.
ALLE AZIENDE OSPEDALIERE
ALLE RESIDENZE SANITARIE PER ANZIANI
AGLI ISTITUTI DI RIABILITAZIONE
AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO
ALLE CASE DI RIPOSO
(per il tramite gli uffici Provinciali INPDAP)

AGLI ENTI DI PATRONATO

AGLI UFFICI PROVINCIALI INPDAP

ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA IN FAVORE DI IPASVI
Lungotevere dei Mellini 27
00193 ROMA

INFORMATIVA n. 24

OGGETTO: disciplina previdenziale dei compensi conferiti agli infermieri dipendenti per prestazioni aggiuntive - art.1, comma 2, D.L. 12/11/2001, n. 402, convertito in L. 08/01/2002, n.1.

Con l'informativa n. 19 del 8 ottobre 2002, è stato precisato che le prestazioni orarie aggiuntive rese da infermieri al di fuori dell'impegno di servizio, rimanendo estranee al rapporto di lavoro subordinato, non concorrono a determinare l'imponibile contributivo e non sono quindi assoggettabili a ritenute previdenziali in favore di questa Gestione.

Il parere della scrivente è stato condiviso dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali che, con nota prot. n. 9PP/80366/INF-Q-3 del 9 maggio 2003, ha precisato che i redditi in oggetto sono da assoggettare a contribuzione presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza in favore di IPASVI e non presso questo Istituto.

Per quanto sopra, si dettano con la presente le modalità per la sistemazione contributiva e contabile delle somme erroneamente assoggettate a contributo.

Gli Enti interessati che hanno alle proprie dipendenze personale riguardato dalla normativa in esame, provvederanno, in occasione della dichiarazione delle contribuzioni per l'anno 2002, modello 770/2003, a dichiarare la contribuzione al netto delle somme erogate per l'attività in esame, quantificando gli importi versati erroneamente all'INPDAP.

Al fine di agevolare gli Enti in indirizzo nell'azione di recupero delle somme eventualmente versate indebitamente, gli importi come sopra quantificati, potranno essere recuperati a scomputo di quanto dovuto mensilmente a titolo di contribuzione ordinaria (art. 22 L. 440/87), sempre che non sussistano morosità consistenti nei confronti di questo Istituto, nel primo mese successivo alla loro quantificazione.

Sarà cura degli Enti stessi, per quanto riguarda i contributi da versare alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza in favore di IPASVI, prendere contatti con la stessa per tutti gli adempimenti conseguenti.

Gli Uffici Provinciali di questo Istituto, terranno conto di quanto sopra.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott.ssa Rosalba AMATO

F.to AMATO